Corte dei Conti - Banca dati delle Decisioni

Scarica

Stampa

Torna ai risultati

Home-->Ricerca nei Recuperati-->Risultati--> Provvedimento

Avvia Ricerca

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA	Sentenza	[redacted]	2010	Pensioni	[redacted]-2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

nella persona della Dott. Michele Scarpa

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche;

Visti gli artt. 1 e 6 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;

Visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visti gli artt. 131, 132, 420, 421, 429, 430, e 431 c.p.c.;

Visto l'art. 26 del Reg. proc. r.d. 1933, n. 1038;

Visto l'atto introduttivo del giudizio e esaminati gli atti e i documenti;

Chiamata la causa alla pubblica udienza del [redacted]**2010**, con l'assistenza del segretario d'udienza **Fiorella FERGNANI** ha emanato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. [redacted] del registro di Segreteria,

promosso con ricorso proposto da **D. R.** difeso dall' **Avv. Angelo Fiore Tartaglia,** contro **Min. Difesa Com.Gen.Carabinieri - INPDAP Bologna** per diniego istanza di annullamento del provvedimento n.168360WT/1-1-PNP in data 11.11.2009 di sospensione del trattamento pensionistico.

Udita, nella pubblica udienza, l' Avv. Angelo Fiore Tartaglia per la parte privata ricorrente.

Ritenuto in **FATTO**

Con il ricorso indicato in epigrafe, la parte ricorrente - come sopra generalizzata – rappresenta di aver invano chiesto, con domanda amministrativa al competente **Ministero Difesa** l' annullamento del provvedimento n.168360WT/1-1-PNP in data 11.11.2009 di sospensione del trattamento pensionistico per mancanza dei requisiti contributivi ed anagrafici di cui alla l.n.449/1997 a seguito della cessazione dal servizio per perdita del grado per rimozione ai sensi degli artt.60 c.6-61-37 l.n.599/1954.

Il ricorrente, maresciallo dei Carabinieri, con decreto n.1682 veniva collocato in congedo assoluto per infermità con decorrenza 15.11.2005 ai sensi dell'art.29 l.n.599/1954 e con provvedimento in data 17.09.2009 della DGPM gli veniva notificata l'irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado.

Con il provvedimento di sopra richiamato del Centro Amministrativo del CGAC in data 11.11.2009 veniva sospeso il trattamento di quiescenza per i motivi di sopra già richiamati.

Il ricorrente ricorreva chiedendo la sospensione dell'impugnato

provvedimento e nel merito contestando la decorrenza retroattiva della sanzione disciplinare che ai sensi dell'art. 21 bis l.n.241/1990 doveva decorrere dal giorno successivo alla notifica del provvedimento, prevalendo tale norma su quella disciplinare, sia perché posteriore che speciale. Inoltre rappresentava il ricorrente che il collocamento in congedo assoluto era avvenuto per infermità giusta decreto n.1682 ai sensi dell'art.29 l.n.599/1954 con decorrenza 15.11.2005.

Concludeva nel merito chiedendo l'annullamento del provvedimento revoca della pensione e del provvedimento disciplinare.

Con ordinanza n.147/10/M la Sezione accoglieva l'istanza di sospensione dell'impugnato provvedimento.

Al termine dell'odierna udienza è stato letto il dispositivo della presente sentenza con la precisazione che, ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art. 429 c.p.c. come novellato dall'art. 53 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133 del 6 agosto 2008, per il deposito della sentenza, resta fissato il termine ordinatorio di sessanta giorni decorrente dalla data odierna.

All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, pubblicamente letto ai sensi dell'art.5 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Considerato in **DIRITTO**

La causa dedotta nel presente giudizio attiene alla rilevanza ed agli effetti della sanzione disciplinare della perdita di grado rispetto all'anzianità contributiva necessaria per l'accesso alla pensione.

Nel caso di specie, al ricorrente è stata comunicata la sospensione del trattamento pensionistico per mancanza dei requisiti contributivi ed

anagrafici di cui alla l.n.449/1997 a seguito della cessazione dal servizio per perdita del grado per rimozione ai sensi degli artt.60 c.6-61-37 l.n.599/1954.

Il ricorrente perde i requisiti contributivi a causa della decorrenza retroattiva del provvedimento disciplinare in argomento.

L'oggetto del presente giudizio non è – né potrebbe esserlo – la legittimità della sanzione disciplinare, oggetto di giurisdizione amministrativa. Oggetto del presente giudizio è, invece, la rilevanza ai fini previdenziali degli effetti della sanzione disciplinare irrogata.

Pertanto ai fini del presente giudizio non rilevano gli inquadramenti dell'istituto nel complesso della normativa disciplinare, ma solo gli effetti previdenziali dell'istituto della perdita del grado.

La Sezione accerta, incidentalmente, che vi è una incompatibilità normativa fra la perdita del grado e la permanenza nel servizio permanente (cfr. Cons. Stato, III Sez., n. 128/2007).

Questo giudice, in adesione alla prospettazione del ricorrente, accerta che la sanzione disciplinare non può incidere retroattivamente ed in *pejus* sui diritti previdenziali acquisiti dal pensionato; questo perché i requisiti per l'accesso alla pensione sono cristallizzati al momento del collocamento in congedo.

Inoltre, la sanzione disciplinare incide ordinariamente sul servizio poiché ha come finalità la sanzione di comportamenti del dipendente in servizio al fine di ristabilire la fisiologicità del rapporto di servizio tra amministrazione e dipendente.

Per questi motivi, alla luce delle argomentazioni esposte, dichiara

l'impugnato provvedimento CNA-CGAC in data 11.11.2009 inefficace ai fini previdenziali di cui al presente ricorso. Dispone all'uopo il reintegro del trattamento pensionistico.

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per l'Emilia Romagna

Giudice Unico delle Pensioni,

definitivamente pronunciando, alla luce delle argomentazioni sopraesposte, dichiara il ricorso accolto, compensa tra le parti le spese di lite.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza del [redacted].2010.

Il Giudice Unico delle Pensioni

(Dott.Michele SCARPA)

F.to Michele Scarpa

Depositata in Segreteria il [redacted]/2010

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Valeria Sama

F.to Valeria Sama

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma

3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice unico

(Michele SCARPA)

F.to Michele Scarpa

In esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e se esistenti del dante causa e degli eventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Valeria Sama

F.to Valeria Sama